

Gare di progettazione: i “progetti analoghi” tra requisiti di professionalità e criteri di valutazione dell’offerta tecnica

TAR Liguria, sez. I, 10 maggio 2021, n. 420

di Beatrice Armeli

“ Quando la referenza non è formalmente conforme al disciplinare: esclusione, punteggio nullo o apprezzamento discrezionale della stazione appaltante? ”

1. Premessa

Il presente commento trae spunto da un caso sottoposto all’attenzione del TAR Liguria, occasionato dall’impugnazione degli atti di una procedura di gara aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della progettazione definitiva, della direzione lavori e delle attività connesse (CSP, CSE, assistenza al RUP) per il potenziamento di un impianto di depurazione. La sentenza merita attenzione sotto diversi aspetti, dei quali il più rilevante appare quello relativo all’inquadramento delle referenze di pregressi servizi, relativi a “*progetti analoghi*” a quello oggetto di appalto, presentate in sede di gara dai concorrenti per rispondere, non già a un requisito di partecipazione connesso alle capacità tecniche e professionali *ex art. 83, comma 1, lett. c)* del d.lgs. 50/2016, bensì a un criterio di valutazione dell’offerta tecnica *ex art. 95, comma 6*, dello stesso Codice. Inquadramento, invero, non ben argomentato, ma comunque chiaro nel definire la conseguenza di una discrasia – peraltro, come si vedrà, solo formale – tra le caratteristiche del servizio pregresso, speso in sede di gara, e quelle delineate dal disciplinare ai fini valutativi. Già si anticipa che la soluzione accolta dal TAR ligure è la più severa, ma per meglio ponderarne la portata partiamo dal caso concreto.

2. Il caso

Parte ricorrente richiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione e il risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, il ristoro per equivalente, sostanzialmente per un motivo. Motivo individuato nel fatto che il RTP aggiudicatario avesse indicato in sede di gara, nella scheda tecnica allegata all’offerta, un servizio relativo a un “*progetto analogo*” a quello oggetto di appalto, afferente ad un impianto la cui potenzialità veniva attestata essere di 40.000 AE (*abitanti equivalenti*), in linea con quanto previsto, quale valore minimo di capacità depurativa, dal disciplinare. Tuttavia, dalle fonti documentali reperite dalla ricorrente stessa, il medesimo impianto sarebbe risultato di potenzialità inferiore, pari a 35.000 AE. Dunque, per il RTP secondo classificato tale discrasia (tra quanto menzionato dall’aggiudicatario per la valutazione dell’offerta e quanto rinvenuto nella documentazione relativa al suddetto impianto) avrebbe dovuto importare l’esclusione del concorrente o, comunque, una riparametrazione del punteggio allo stesso attribuito.

In particolare, come riportato in sentenza, il disciplinare di gara stabiliva tre criteri di valutazione, due dei quali per l’offerta tecnica e il primo fattore ponderale relativamente a quest’ultima veniva individuato nella

“qualità della professionalità desunta da tre progetti analoghi”. Tale criterio veniva poi specificato con la previsione che “il concorrente dovrà presentare: massimo numero tre servizi relativi a impianto MBR con potenzialità minima pari a 40.000 AE, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetti dell’affidamento”. In sostanza, quindi, il ricorrente lamentava che l’offerta presentata dal raggruppamento vincitore non avesse rispettato il “requisito professionale” di tre pregressi servizi di progettazione di impianti di depurazione con tecnologia MBR e potenzialità minima di 40.000 AE, poiché uno dei tre progetti indicati nelle proprie schede tecniche avrebbe riguardato un impianto di potenzialità inferiore, come attestato nei documenti tecnico-progettuali.

Per contro, l’aggiudicatario eccepiva, con il sostegno dell’amministrazione resistente, che il depuratore in questione, per come era stato progettato, fosse in realtà, e nei fatti riscontrabile, capace di operare con una potenzialità superiore alla soglia dei 40.000 AE. Inoltre, l’invocata previsione del disciplinare di gara si riferiva inequivocabilmente a uno dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, rilevando solo ai fini dell’attribuzione del punteggio, e, pertanto, un ipotetico mancato rispetto non sarebbe stato comunque sanzionabile con l’esclusione. Non da ultimo, la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi avrebbe dovuto farsi rientrare nell’alveo dell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta in capo all’amministrazione, per cui sarebbe precluso un giudizio sostitutorio rispetto a quello espresso dalla commissione giudicatrice e parimenti precluso, data l’asserita conformità al reale di quanto dichiarato in sede di gara, risulterebbe il sindacato giurisdizionale sulle scelte amministrative compiute.

3. La decisione del TAR Liguria

Il Collegio accoglie pienamente il ricorso, all’esito di una verifica disposta al fine di chiarire quale fosse l’effettivo dimensionamento del depuratore in base al progetto speso in gara. Verifica che, disattendendo le osservazioni tecniche dei consulenti e i dati reali di funzionamento dell’impianto, nonché prescindendo da un (pur sollecitato) sopralluogo e basandosi esclu-

sivamente sulla documentazione tecnico-progettuale, attestava che quest’ultima era stata predisposta assumendo quale base di calcolo la capacità nominale di 35.000 AE e solo a determinate condizioni – comunque non a regime – il depuratore avrebbe potuto funzionare con una capacità di trattamento di 40.000 AE. Il TAR, quindi, non ha ravvisato ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal verificatore, nonostante la documentazione tecnica versata in atti dal controinteressato intendesse provare che la potenzialità nominale di 35.000 AE fosse agevolmente incrementabile “con funzionamento delle linee di trattamento biologico a cicli alternati”, come da progetto, arrivando così a una potenzialità effettiva superiore a 40.000 AE. Pertanto, si legge in sentenza, “poiché l’impianto di [omissis] è stato progettato con una potenzialità di 35.000 AE, come chiarito incontrovertibilmente dalla verifica, il relativo servizio non avrebbe potuto essere presentato dal R.T.P. [omissis], né, di conseguenza, formare oggetto di esame e di attribuzione di punteggio da parte della Commissione”.

Quid iuris, dunque? Per il Collegio appare scontata: “il raggruppamento controinteressato avrebbe dovuto essere escluso dalla competizione per mancato possesso del requisito di professionalità consistente nella predisposizione di tre progetti analoghi di impianti MBR con potenzialità minima di 40.000 AE”. Con tale statuizione il TAR fa proprio, *sic et simpliciter*, il motivo di ricorso, ritenendolo assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, relative alla produzione di informazioni false o fuorvianti ovvero di dichiarazioni non veritiere, sulle quali pertanto non entra nel merito. Neppure approfondisce le ragioni per le quali l’esclusione sarebbe risultata doverosa a fronte del mancato rispetto di un parametro relativo a un criterio di valutazione dell’offerta tecnica, limitandosi ad osservare che, “anche a voler seguire la tesi della controinteressata secondo cui la presentazione di tre servizi pregressi relativi a depuratori con capacità di almeno 40.000 AE [...] rilevarebbe ai soli fini del punteggio [...], il progetto dell’impianto di [omissis], sfornito della potenzialità minima richiesta, avrebbe necessariamente riportato zero punti”.

A chiosa, blindando così la conclusione cui perviene, il Collegio aggiunge poi che “anche nell’ipotesi in cui il depuratore fosse effettivamente in grado di operare ordinariamente con la superiore capacità di 40.000 AE, ciò non assumerebbe alcun rilievo nella fattispecie che

ci occupa. Infatti, nelle gare di progettazione nessun significato possono assumere eventuali aspetti e valori dell'opera finita diversi da quelli assunti in sede progettuale (tanto che, come esattamente evidenziato dalla ricorrente, la referenza del pregresso servizio di architettura e ingegneria è spendibile anche nel caso in cui, per avventura, la costruzione o l'impianto oggetto della gara non venga materialmente realizzato)".

4. Osservazioni

La decisione che qui si annota si ritiene di non facile condivisione. È infatti indubbio – come del resto si può ben evincere anche dal dispositivo – che la previsione del disciplinare di gara, indicante la presentazione di “massimo numero tre servizi relativi a impianto MBR con potenzialità minima pari a 40.000 AE”, integri uno dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, rilevando ai fini dell'attribuzione del punteggio. Tuttavia, ciò che avrebbe dovuto essere parimenti indiscusso è che l'eventuale mancata conformità della referenza presentata rispetto al canone del fattore ponderale indicato non è sanzionata con l'esclusione. Piuttosto, nel caso di specie, quello che il disciplinare ha previsto “a pena di esclusione” è l'inserimento nella busta B dell'offerta tecnica, “articolata e strutturata secondo le indicazioni dell'elaborato denominato ‘Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa allegato ‘D’”. Allegato che, peraltro, omette qualunque riferimento alla presentazione dei “tre servizi relativi a impianto MBR con potenzialità minima pari a 40.000 AE”, esplicitando invece che “i punteggi dell'offerta tecnica saranno attribuiti sulla scorta della valutazione discrezionale dei componenti la commissione giudicatrice per ciascuno degli elementi e con l'attribuzione dei relativi punteggi in ragione dei pesi indicati ed illustrati nel presente documento”.

Le previsioni della *lex specialis* appaiono dunque rispondenti a quanto previsto dal **Bando-tipo n. 3** stilato dall'ANAC, quale “Disciplinare di gara per l'affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, nonché in coerenza con le **Linee guida n. 1** promosse dalla stessa Autorità per declinare gli “Indirizzi generali sull'affidamento dei

servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”. Netta è infatti la distinzione tra: i) le referenze che l'operatore economico deve produrre al fine di dimostrare i requisiti speciali, tra cui quelli di capacità tecnica e professionale, di cui lo stesso deve essere in possesso, si a pena di esclusione; e ii) le referenze che il medesimo operatore è tenuto a indicare per soddisfare le richieste del disciplinare ai fini della valutazione della professionalità e adeguatezza della propria offerta. In particolare, dalla lettura delle Linee guida ANAC n. 1 (v. *sub* § 2.2, parte VI) e della Nota illustrativa che accompagna il Bando-tipo n. 3 (v. pag. 16), è dato evincere (oltre al duplice monito rivolto alle stazioni appaltanti: i) di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare; e ii) di non stravolgere l'essenza della gara che è finalizzata a selezionare un progettista e non un progetto) che “per il criterio motivazionale inerente alla professionalità e adeguatezza si tiene conto della migliore rispondenza, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, agli obiettivi che persegue la stazione appaltante” e che, a tal fine, “la stazione appaltante dovrà richiedere al concorrente di descrivere i servizi relativi agli interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell'affidamento”.

Pertanto, al solo fine di valutare l'adeguatezza delle offerte presentate e la qualità della professionalità degli operatori concorrenti, il disciplinare di gara – nella specie, come in ogni altro caso – indica ai medesimi il contenuto delle schede tecniche da presentare in gara e alla commissione giudicatrice i sub-criteri valutativi, con i relativi fattori ponderali, cui attenersi nell'esprimere il proprio discrezionale giudizio. Pare quindi che il Collegio, recependo pedissequamente le argomentazioni di parte ricorrente, con (forse troppa) leggerezza interpreti – si crede errando – il criterio valutativo in questione alla stregua di un requisito minimo richiesto dal disciplinare di gara a pena di esclusione, rifiutando invece di intenderlo quale mero parametro di valutazione dell'offerta tecnica, come tale rilevante ai soli fini di attribuzione del punteggio e non integrante, ove in difetto, un motivo di esclusione dalla gara. Tanto più che, nel caso che qui occupa, è mancata la sanzione espressa dell'esclusione¹ e l'allegato deputato a definire

(1) Come già evidenziato, infatti, la pena espulsiva, coerentemente con quanto previsto dal punto 16 del Ban-

i criteri di valutazione dell'offerta, non ha affatto enfatizzato – omettendone il riferimento – la potenzialità minima dell'impianto cui deve afferire il servizio svolto in merito al fattore ponderale relativo all'adeguatezza dell'offerta e alla qualità della professionalità.

Invero, concedendo il beneficio del dubbio, la sentenza si spinge a supporre, come sopra riportato, che quand'anche la prescrizione rilevasse ai soli fini del punteggio, il progetto analogo presentato, relativo a un impianto giudicato sfornito della potenzialità minima richiesta, avrebbe "necessariamente" riportato un punteggio nullo. Conclusione che, però, sembra poco conciliarsi con i principi notori sui quali la giurisprudenza concorda, riconducendo la valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. Se così è, infatti, il contenuto delle schede tecniche presentate in gara dai concorrenti (a prova dell'adeguatezza dell'offerta e della propria professionalità) – e quindi, nella specie, anche la potenzialità degli impianti relativi ai servizi di progettazione indicati – dovrebbe essere oggetto solo di valutazione amministrativa, connotata da ampia discrezionalità tecnica, incensurabile ove non viziata da macroscopiche irrazionalità o incongruenze, né illogicità o travisamenti (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2018, n. 2853; Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2019, n. 7270; TRGA, Trentino Alto-Adige, Trento, 5 novembre 2019, n. 143).

Peraltro, a parere di chi scrive, il servizio di progettazione relativo a un impianto dotato delle caratteristiche indicate dalla stazione appaltante e analogo a quello oggetto del servizio in affidamento, richiesto in particolare dal disciplinare tra i criteri di valutazione, a comprova dell'adeguatezza dell'offerta e della professionalità dell'operatore economico, non solo non può essere inteso alla stregua dei servizi analoghi presentati per soddisfare i requisiti di capacità tecnica e professionale ex art. 83, comma 1, lett. c) del Codice², ma neppure

potrebbe inquadarsi come requisito tecnico dell'offerta, risultando quest'ultimo, semmai, più afferente, data la specificità dei servizi di ingegneria e architettura, alle "caratteristiche metodologiche dell'offerta" (v. sub punto 16, lett. b) del Bando-tipo n. 3). Nel caso di specie, dunque, la contestata "potenzialità minima pari a 40.000 AE" si dovrebbe – o quantomeno potrebbe – semplicemente qualificare come caratteristica tecnica connotante l'impianto (non già da progettare a seguito dell'aggiudicazione, bensì) cui deve riferirsi il servizio svolto dal concorrente nella sua pregressa esperienza. Riconnettere allora la medesima sanzione espulsiva – letteralmente riferita al mancato inserimento nella busta B dei documenti integranti l'offerta tecnica – pure alla carenza di una caratteristica tecnica dell'impianto progettato in un pregresso servizio che si richiede di indicare ai fini della valutazione dell'offerta – e precisamente della professionalità dei concorrenti – appare davvero una forzatura eccessiva. Se il progetto analogo non rispecchia appieno il canone del fattore ponderale, giocoforza il punteggio attribuibile sarà inferiore, fino eventualmente ad annullarsi in base alle circostanze del caso che spetterà però solo alla commissione giudicatrice valutare.

Di non poco conto è poi il rilievo sottolineato dal Collegio che, quand'anche il depuratore in questione fosse effettivamente in grado di operare con la superiore capacità di 40.000 AE – il che renderebbe il servizio speso più che rispondente alla previsione di gara – "ciò non assumerebbe alcun rilievo nella fattispecie che ci occupa". A riguardo, occorre anzitutto premettere che, nella controversia in oggetto, il controinteressato ha strenuamente sostenuto che, al di là del dato riportato nella documentazione tecnica-progettuale del contestato impianto, lo stesso era stato davvero progettato per funzionare con una potenzialità superiore a quella asserita essere solamente "nominale", cosicché la potenzialità "effettiva" avrebbe ben potuto ritenersi conforme alla prescrizione del disciplinare, come il dato empirico avrebbe nei fatti dimostrato,

do-tipo n. 3 redatto dall'ANAC, è collegata al mancato inserimento nella busta B di tutti i documenti puntualmente indicati, integranti l'offerta tecnica del concorrente (v. *infra*, nel testo).

(2) A tal fine il concorrente deve fornire un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate

sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a un valore compreso tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.

ma che il verificatore designato – per tutta una serie di ragioni puntualmente dedotte – non aveva colto. Forse, proprio questa contraddizione, vertente su un aspetto squisitamente tecnico, ha spinto il TAR ligure ad esplicitare quanto sopra riportato, volendo così mettere a tacere eventuali ed ulteriori contestazioni sull'aspetto fattuale. In sostanza, poco conta, a detta dei giudici, che l'opera finita abbia le caratteristiche richieste se queste caratteristiche non figurano nei dati del progetto relativo. E ciò, si badi, anche qualora i risultati incontrovertibile che l'opera sia stata realizzata esattamente per come è stata progettata. Tanto che tale assunto è stato posto a base della verifica e del motivo di non necessità di un sopralluogo presso l'impianto. Già si è riportata la spiegazione offerta dal TAR a suffragio di questa conclusione. Spiegazione, invero, non argomentata con richiami di precedenti conformi, ma in perfetta aderenza con le difese della ricorrente. Ne consegue che: nelle gare di progettazione, per la referenza del progresso servizio di architettura e ingegneria ciò che fa fede è solo il dato di progetto, considerando, a riprova, che la referenza è spendibile quand'anche l'opera non sia stata realizzata. Anche in tal caso, tuttavia, l'assunto non convince appieno, apparendo eccessivamente formalistico e limitante nella misura in cui, ancora una volta, sovrappone *il regime* delle referenze destinate ad integrare i requisiti di partecipazione con quelle invece spese per la valutazione dell'offerta. Nessun dubbio, infatti, che così debba essere al fine di dar prova della *capacità tecnica e professionale*. Ma davvero la medesima conclusione deve valere anche ai fini della *valutazione dell'offerta tecnica*? Sorgono allora ulteriori considerazioni, ancorché dalla sentenza non sia dato trarre spunto a riguardo.

Ipotizzando, infatti, che il depuratore in questione sia effettivamente in grado di operare con la superiore capacità di 40.000 AE – prescritta dalla legge di gara – e provando a seguire l'inquadramento sposato dal TAR Liguria, che vede questa potenzialità come “*requisito tecnico*” (al contempo, però, interpretandone l'assenza come “*manca possesso del requisito di professionalità*”), residuerebbero, forse, margini per un'applicazione analogica del principio di equivalenza anche nel contesto *de quo*. Precisamente, la giurisprudenza ha più volte evidenziato che “*allorché le offerte devono recare per la loro idoneità elementi corrispondenti a*

specifiche tecniche [...] non vi deve essere una conformità formale ma sostanziale con le specifiche tecniche, in modo che le stesse vengano comunque soddisfatte, con la conseguenza che, in attuazione del principio comunitario della massima concorrenza – finalizzata a che la ponderata e fruttuosa scelta del miglior contraente non debba comportare ostacoli non giustificati da reali esigenze tecniche –, i concorrenti possono sempre dimostrare che la loro proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto e che il riferimento negli atti di gara a specifiche certificazioni o caratteristiche tecniche non consente alla stazione appaltante di escludere un concorrente respingendo l'offerta che possiede una certificazione equivalente o rechi caratteristiche tecniche perfettamente corrispondenti allo specifico standard voluto” (Cons. Stato, sez. III, 28 giugno 2019, n. 4459; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 30 settembre 2019, n. 2058; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 16 settembre 2019, n. 1991). Se così è, allora: i) ammesso -anche se non concesso- che il progetto analogo speso in gara abbia ad oggetto un'opera pienamente rispondente alla prescrizione della *lex specialis* (dettante, per ipotesi, un requisito tecnico dell'offerta, anziché, come per il vero, il canone di un fattore ponderale ai fini valutativi); e ii) ammesso, come nel caso concesso, che l'opera sia stata realizzata esattamente per come è stata progettata, giocoforza ne conseguirebbe che, in virtù della considerazione secondo cui il riferimento negli atti di gara a specifiche caratteristiche tecniche non consente alla stazione appaltante di respingere l'offerta che rechi caratteristiche tecniche perfettamente corrispondenti allo specifico standard voluto, la concreta conformità alle indicazioni della *lex specialis* di quanto dichiarato dal concorrente in gara permetterebbe alla commissione giudicatrice di valutare correttamente l'offerta tecnica dallo stesso presentata, secondo il suo intendimento discrezionale, nel rispetto dei criteri e dei fattori ponderali previsti. Peraltro, se questo vale per le suddette specifiche tecniche, *a fortiori* lo stesso principio dovrebbe applicarsi con riguardo alle caratteristiche di un servizio, già svolto, presentato esclusivamente per rispondere ai criteri e ai fattori ponderali di valutazione della professionalità dell'operatore economico.

Quanto appena prospettato rispecchia un'opzione interpretativa di cui, comunque, la sentenza non si fa carico, così come nella stessa risuona, sicuramente

più, forte il silenzio serbato in merito alle argomentazioni che pongono l'accento sulla discrezionalità tecnica della stazione appaltante a fini valutativi. Non passa infatti in sordina il fatto che l'amministrazione resistente, riscontrata nei fatti la correttezza delle informazioni fornite in gara dal raggruppamento aggiudicatario, nulla abbia avuto da eccepire in ordine alla potenzialità indicata dal controinteressato e, valutata la capacità e l'affidabilità dello stesso, abbia confermato anche in giudizio la genuinità delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice, chiedendo il rigetto del ricorso³. A nulla, quindi, è valsa la spiegazione offerta anche dal consulente della stazione appaltante che invece ha voluto esplicitare come i progetti analoghi da indicare nelle schede tecniche di gara avessero la funzione di evidenziare le capacità dei concorrenti di affrontare tematiche simili a quelle da trattare per l'ampliamento del depuratore per il quale la gara era stata bandita. Pertanto, pure a fronte dell'inequivocabile conferma del consulente di parte, designato dall'amministrazione, che *"l'impianto risulta effettivamente in grado di trattare il carico di 40.000 AE e che quindi la referenza possa essere considerata, a tutti gli effetti, idonea a rappresentare le capacità tecniche del concorrente che l'ha presentata in sede di gara"*, la **posizione del Collegio** è rimasta ferma secondo questo ragionamento: **il progetto analogo si riferisce a un'opera che non ha, sulla carta, le caratteristiche richieste dal disciplinare di gara; a nulla vale, trattandosi di gare di progettazione, che l'opera risponda in concreto ai parametri richiesti (anche se realizzata per come progettata); il progetto analogo in questione, per il motivo predetto, non avrebbe potuto essere speso in gara; venuto meno**

(3) Si ricorderà, a tal proposito, quanto sopra riportato per voce dell'ANAC, ossia che il criterio motivazionale inerente alla professionalità e all'adeguatezza tiene conto della migliore rispondenza agli obiettivi che persegue la stazione appaltante. E, qui, proprio di questo si sta parlando: la stazione appaltante ha infatti valutato positivamente il progetto, (anche) dopo aver appurato (a seguito dei richiesti chiarimenti) che nei fatti il relativo impianto (ancorché di indicata potenzialità di 35.000 AE, grazie ai margini di incremento della capacità depurativa già previsti nel progetto stesso) ben presentava caratteristiche che, per tipologia e complessità, risultavano affini a quelle dell'impianto per il cui potenziamento era stata bandita la gara di progettazione. Tuttavia, a tale circostanza il TAR non ha affatto attribuito rilievo (v. *infra*, nel testo).

uno dei tre progetti richiesti per valutare l'adeguatezza dell'offerta e la qualità della professionalità, il concorrente avrebbe dovuto essere escluso (come se di schede tecniche ne avesse presentate solo due). Che non vi siano margini valutativi per la stazione appaltante è poi lasciato intendere per implicito, non solo ritenendo doverosa l'esclusione per *"mancato possesso del requisito di professionalità"*, ma anche attribuendo *"necessariamente"* un punteggio pari a zero, qualora non si volesse propendere per l'esclusione (ipotesi che nella specie avrebbe, per i giudici, comunque portato alla ribalta il secondo classificato).

5. Considerazioni conclusive

Come si sarà percepito, la portata della sentenza è piuttosto ingombrante, laddove si intrecciano requisiti di partecipazione con criteri di valutazione e si sanziona nel modo più grave la mancanza di una formale rispondenza della referenza di un pregresso servizio, relativo a un progetto analogo, con il canone del fattore ponderale indicato ai fini della valutazione dell'offerta tecnica – e precisamente della professionalità dei concorrenti –, a nulla valendo: la buona fede dell'operatore economico che ha speso la referenza; il riscontro fattuale della rispondenza invocata (a dispetto di quanto indicato *"sulla carta"* nei documenti di progetto); la valutazione, in tesi tecnica e discrezionale, dell'amministrazione sulla conformità di quanto presentato in gara. *Non* è dunque ineccepibile, come forse si sarebbe voluto credere, che un operatore economico, vantante un servizio afferente ad un impianto di depurazione capace concretamente di funzionare per un bacino di utenza anche di 40.000 AE, lo possa spendere quale esperienza pregressa ai fini della valutazione della propria offerta, nel rispetto delle specifiche indicate tra i criteri di valutazione della *lex specialis*, perché, come intende insegnare il TAR Liguria, ciò che rileva sono solo i valori assunti in sede progettuale, che nella specie indicavano una potenzialità di 35.000 AE, inferiore al limite minimo espresso nel disciplinare.

Attenzione, dunque, al tecnico che, se presenta, per la *valutazione* della propria professionalità, un progetto analogo, ma con caratteristiche non rispondenti alle richieste della legge di gara, deve aspettarsi l'esclusione,

perché è come se il progetto non l'avesse presentato. E attenzione all'amministrazione che non può discrezionalmente valutare il progetto analogo, presentato proprio ai fini valutativi, se questo, al di là di quanto riportato nella scheda tecnica dal concorrente e a prescindere dal buon intento del progettista e dell'analogia dell'opera realizzata (per come nei fatti progettata), si scopre in difetto di una caratteristica indicata nel canone descritto quale fattore ponderale di valutazione. Ergo, del progetto analogo presentato per la valutazione dell'offerta tecnica, e precisamente della professionalità

dei concorrenti, si dovrebbe richiedere una comprova alla stregua di quanto viene disposto per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale. Solo, poi, una volta riscontrato che detto progetto analogo risponda a tutte le caratteristiche indicate nella *lex specialis*, lo stesso potrebbe essere oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo.

Questo quanto è dato trarre dalla sentenza del TAR ligure qui annotata. Che sia condivisibile, o meno, lo apprezzerà il Lettore. La nostra opinione, critica, è già trapelata.